Deliberazione n. 385 2018/PRSP/Paese

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 marzo 2018

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Francesca DIMITA	Primo Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015*" emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le "*Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018*";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 14/2017/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017 nella quale, in ordine al punto D, relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166, veniva stabilito che: "*...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnate alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno*";

ESAMINATE la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul Bilancio di previsione 2016/2018, redatte dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Paese (TV);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 18/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

Dall'esame della relazione sul Rendiconto 2015 e sul Bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di Paese (TV), redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso quanto segue:

- ritardo approvazione del Rendiconto
- criticità sulla veridicità del risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2015 in ordine alla non adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo rischi
- mancata conciliazione crediti/debiti con organismi partecipati

- contabilizzazione leasing immobiliare in costruendo.

Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta, prot. n. 369 del 23 gennaio 2018, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire, con nota prot. n. 4931 del 22 febbraio 2018, acquisita al prot. CdC n. 1286 del 22 febbraio 2018, i chiarimenti richiesti.

All'esito della suddetta risposta, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del Rendiconto 2015 del Comune di Paese (TV)

DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "*gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-*bis* del decreto lgs. n. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del decreto l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("*verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, 6° comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.*"), ne definisce l'ambito ("*Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("*Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*").

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del decreto lgs. n. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla legge cost. n. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la legge n. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Tutto ciò premesso ed entrando nel merito delle criticità riscontrate, a seguito dell'esame delle relazioni a cura dell'Organo di revisione, con riferimento al Rendiconto 2015 e al Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Paese (TV), che hanno richiesto uno specifico approfondimento istruttorio sfociato nell'apposita richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla quale è stato fornito puntuale riscontro, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dall'Ente, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

Ritardo nell'approvazione del Rendiconto

Il Rendiconto relativo all'esercizio 2015 è stato approvato in data 16 maggio 2016, non in conformità all'art. 227, comma 2, del TUEL.

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

La Sezione evidenzia che, pur non trattandosi di un ritardo sostanziale, la mancata approvazione del rendiconto entro i termini di legge causa, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis del TUEL, l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, dello stesso Testo Unico.

Il Collegio sottolinea che l'approvazione del rendiconto costituisce un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale. Il rendiconto della gestione non può essere considerato, in nessun caso, un mero adempimento, anzi esso rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica dei risultati finalizzandone l'attività al controllo di gestione. E' proprio tale attività, infatti, che consente, attraverso il processo c.d. di pianificazione e controllo, in grado di recuperare informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, di valutare gli eventuali scostamenti analizzandone le ragioni. Ciò è pure rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 del TUEL, che individuano nell'approvazione del rendiconto il momento formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, legittimandone l'utilizzo alle casistiche specificamente indicate e entro i limiti stabiliti dalla stessa norma.

Composizione del risultato di amministrazione ed accantonamento ai Fondi rischi

Sulla base delle verifiche effettuate, è emerso che il risultato di amministrazione ammontava, alla data del 31/12/2015, ad € 390.728,22 e che, tenuto conto dei vincoli e degli accantonamenti, la parte disponibile risultava pari a € 98.302,54.

A tal proposito, con riferimento alla parte accantonata del risultato di amministrazione, la Sezione evidenziava delle perplessità in merito all'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (per € 144.961,66), e dell'accantonamento al Fondo per passività potenziali a garanzia "*... dell'eventuale escussione della fidejussione a favore di ATS srl per un debito residuo di euro 600.636,34...*" (per € 88.563,74). Tali rilievi risultano evidenziati anche dall'Organo di revisione nella relazione allegata al Rendiconto dell'esercizio 2015 ove veniva rilevato che la parte accantonata dell'avanzo di amministrazione non è stata correttamente determinata in quanto il "*fondo crediti dubbia esigibilità è stato calcolato in maniera non conforme al principio contabile, circostanza che non consente al Collegio di valutare la congruità del suddetto fondo*" e a causa di "*fidejussioni emesse dall'Ente accantonate in misura inferiore alle garanzie effettivamente prestate*".

In esito alla richiesta della Sezione, il Comune ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti, che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

In particolare, con riferimento al calcolo effettuato per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la Sezione nel confermare che esso non risulta effettuato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D. lgs. n. 118/2011 e che il suo ammontare appare contenuto in relazione alla consistenza dei residui attivi finali (2,47%) ed alla percentuale di riscossione degli stessi (43,68% nel 2015), ritiene opportuno evidenziare che l'adeguatezza del fondo stesso costituisce una componente fondamentale nella costruzione di un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Infatti, laddove una parte delle

risorse destinate a sostenere le spese programmate dall'ente siano di incerta realizzazione, deve operare un meccanismo di garanzia, costituito appunto dall'accantonamento ad apposito fondo di una parte del risultato di amministrazione in misura adeguata e proporzionale, affinché l'eventuale mancata riscossione di parte delle entrate e la necessità di dare corso alle spese che le entrate non conseguite avrebbero dovuto fronteggiare, non determini scoperture e, dunque, squilibri della gestione.

Ferma restando, quindi, la scelta tra i vari metodi di quantificazione dell'accantonamento, che è rimessa al singolo ente nell'ambito della predisposizione e della gestione del bilancio di esercizio, ciò che rileva è che il fondo crediti di dubbia esigibilità venga determinato, nel suo ammontare, in modo da soddisfare la suddetta esigenza di garanzia non soltanto in senso formale, attraverso il rispetto delle disposizioni che disciplinano la costituzione del fondo e le modalità di accantonamento, ma anche in senso sostanziale, attraverso la effettiva parametrazione dell'accantonamento medesimo alla prevedibile incertezza di riscossione delle entrate a disposizione dell'Ente.

Relativamente ai rilievi formulati in sede istruttoria sull'adeguatezza degli accantonamenti al fondo per passività potenziali, dalle informazioni fornite dall'Ente, è emerso che il fondo si riferisce (per un importo pari a € 88.563,74) alla copertura del rischio riferito alla garanzia fidejussoria rilasciata dal Comune (con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 13/11/2013) a favore della partecipata ATS srl in relazione ad un mutuo di € 500.000,00, di durata novennale e a tasso variabile contratto dalla società per opere di realizzazione ed ammodernamento di condotte idriche e fognarie nel comune di Paese. Successivamente (con deliberazione n. 14 del 31/3/2017) tale garanzia fidejussoria è stata modificata liberando parzialmente la fidejussione rilasciata dall'Ente riducendo il massimale di copertura a € 300.000,00 e riducendo lo spread applicato sull'operazione, originariamente del 4,50%, a partire dall'1/1/2017, al 2%.

Con riferimento all'esercizio 2015, l'Ente ha precisato che nell'avanzo di amministrazione è stato accantonato un importo pari alla somma delle due rate semestrali di ammortamento del prestito garantito che dovranno essere pagate dalla società beneficiaria nel 2016 (€ 88.563,74). La fidejussione prestata dal Comune a favore di ATS srl prevede che "*l'importo escutibile sarà limitato all'importo della rata non pagata, interessi di mora ed ogni altro onere accessorio riferito alla rata non pagata dall'Azienda. Qualora anche il fideiussore risultasse insolvente nel pagamento di 3 rate consecutive, la presente Garanzia deve considerarsi estesa a tutto il debito residuo dell'Azienda ed il Beneficiario potrà escutere l'intero debito residuo dell'Azienda esistente in dipendenza del contratto di finanziamento, oltre a interessi di mora ed ogni altro onere*".

L'Ente, infine, ha precisato che ATS srl ha sempre pagato regolarmente le rate di ammortamento del mutuo garantito dal Comune.

In merito alla fideiussione rilasciata dall'Ente, pur riscontrandosi il rispetto della capacità di indebitamento, questa Sezione ritiene opportuno formulare alcune considerazioni, soprattutto alla luce della circostanza che la società beneficiaria, pur se in utile, presenta una situazione debitoria piuttosto preoccupante, e che l'Organo di revisione stesso ha ritenuto inadeguato l'importo del fondo stanziato nel bilancio comunale. Nel caso di

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

garanzie fornite dall'ente sulle passività emesse da terzi, già secondo le indicazioni e l'orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte, ma a maggior ragione a seguito della entrata in vigore dell'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), nel rispetto del principio di prudenza, gli enti dovrebbero effettuare, nell'esercizio nel quale è concessa la garanzia (ma anche successivamente, con riferimento all'importo residuo del prestito), un accantonamento tra le spese correnti, ai "Fondi di riserva o altri accantonamenti", che consenta di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere derivante dalla escussione della garanzia.

In conclusione, in merito alla determinazione del risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2015, caratterizzata come visto dall'inadeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità ed al Fondo per passività potenziali, con la conseguente valorizzazione di un risultato di amministrazione non effettivo e veritiero, questa Sezione non può che rilevarne la non conformità alle disposizioni vigenti ed al principio di veridicità del bilancio, che impone la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione e delle relative risultanze finali. Peraltro va anche segnalato, in considerazione della continuità tra gli esercizi finanziari, che la non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione nel rendiconto dell'esercizio, è suscettibile di ripercuotersi anche sugli esercizi successivi, qualora ad essa corrisponda una altrettanto non corretta rappresentazione dei vincoli e degli accantonamenti nel bilancio di previsione.

Mancata conciliazione debiti/crediti con partecipata ATS

Dall'analisi del questionario sul Rendiconto 2015 è emerso che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Infatti, dalla nota informativa attestante gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci al 31/12/2015 di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del D. lgs. n. 118/2011, allegata al questionario in esame, si è potuto riscontrare che dette discrasie sono riconducibili alla partecipata Alto Trevigiano Servizi srl. In particolare, con riferimento alla situazione debitoria di detta società verso il comune di Paese, il debito risultava pari ad un importo complessivo di € 1.373.814,81, secondo la contabilità della società, mentre il medesimo debito risultava pari a € 454.671,17 secondo la contabilità finanziaria dell'Ente, con una differenza quindi di € 919.143,64.

Alla richiesta di ulteriori informazioni in merito, l'Ente forniva i necessari chiarimenti precisando che, in sede di Rendiconto di gestione 2016, nell'ambito del bilancio economico-patrimoniale dell'Ente, la discrasia è stata eliminata.

Contabilizzazione leasing immobiliare in costruendo

A seguito dell'analisi del questionario sul Rendiconto 2014, in considerazione delle osservazioni svolte in ordine alla contabilizzazione, secondo il metodo "patrimoniale", delle poste riconducibili alle operazioni di leasing immobiliare in costruendo poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2015, la Sezione, con deliberazione n. 441/2017/PRSE, raccomandava all'Amministrazione comunale di Paese di rivedere la correttezza della contabilizzazione adottata, riservandosi ulteriori approfondimenti in occasione dell'esame delle risultanze dei successivi rendiconti.

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

A tal fine, con nota prot. n. 369 del 23 gennaio 2018, il Magistrato istruttore chiedeva di relazionare in merito alle verifiche effettuate a seguito del rilievo formulato in ordine alle modalità di contabilizzazione delle poste riconducibili alle operazioni di leasing immobiliare in costruendo, nonché di confermare il rispetto dei limiti quantitativi di indebitamento posti dalla legislazione vigente anche includendovi dette operazioni. In risposta il Comune confermava la contabilizzazione dei canoni di leasing secondo il metodo "patrimoniale" precisando che "*...il criterio contabile "finanziario" previsto al punto 3.25 dell'allegato 4/2 "Principi contabili applicabili alla contabilità finanziaria" di cui al D.Lgs. 118/2011, per la contabilizzazione di tutte "le nuove operazioni di leasing", comprese anche quelle dei leasing in costruendo, è obbligatorio per "le nuove operazioni di leasing" non per quelle già appaltate prima del 2015 (vedi delibera Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 442 del 15/11/2016)*", come nel caso delle operazioni in essere, appaltate in data 30 gennaio 2014.

La Sezione ritiene opportuno rimarcare in questa sede quanto già espresso con la deliberazione n. 441/2017/PRSE, e di seguito riportato: "*In merito, questa Sezione ribadisce il proprio orientamento, già espresso nelle deliberazioni n. 408/2014/PRSP (PRA) e n. 354/2016/PAR, confermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 26/SEZAUT/2016/QMIG, la quale ultima ha affermato il seguente principio di diritto: "Con riferimento al leasing finanziario ed in particolare al leasing finanziario in costruendo, costituiscono senz'altro indebitamento e vanno contabilizzate secondo il metodo finanziario soltanto le operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2015, mentre, per i contratti stipulati prima di tale data, ai fini della loro contabilizzazione secondo il metodo finanziario o, in alternativa, patrimoniale, vanno considerate le caratteristiche concrete dell'operazione medesima e la collocazione dei tre rischi definiti dall'Eurostat nella decisione 11 febbraio 2004 nei rapporti tra contraente privato e contraente pubblico in applicazione dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 49/CONTR/2011". In base a tale principio, dunque, la circostanza che l'operazione di leasing sia stata posta in essere antecedentemente al 1° gennaio 2015 non è, di per sé sola, sufficiente ad escludere l'obbligo, in conformità alla sostanza dell'operazione medesima, da accertare attraverso i criteri definiti dalla citata deliberazione delle SS.RR. n. 49/CONTR/2011, di effettuare la contabilizzazione mediante il c.d. "metodo finanziario". Occorre, dunque, che l'ente valuti attentamente le caratteristiche che il rapporto con il soggetto finanziatore ha assunto sulla scorta del contratto, in concreto, stipulato e che soltanto per effetto della effettiva distribuzione dei rischi dell'operazione tra i contraenti verifichi se il metodo di contabilizzazione adottato sia quello corretto."*

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze delle relazioni rese dall'Organo di revisione, esaminati i questionari sul Rendiconto per l'esercizio 2015 e sul Bilancio di Previsione 2016/2018 del Comune di Paese (TV), nel concludere l'esame ex art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005:

- invita l'Amministrazione al rigoroso rispetto del termine di approvazione del Rendiconto fissato dall'art. 227 del TUEL;

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018

- in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione ed alla corretta rappresentazione degli accantonamenti e dei vincoli, raccomanda all'Amministrazione comunale di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed ai principi vigenti in materia di armonizzazione contabile, valutando, in particolare, la necessità di provvedere ai necessari aggiustamenti al fine di assicurare l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo a garanzia di passività potenziali, sia in corso d'esercizio, che in sede di approvazione del rendiconto di gestione;
- invita l'Amministrazione, per il futuro, ad una più puntuale verifica dei rapporti finanziari con gli organismi partecipati, provvedendo tempestivamente alla regolarizzazione delle eventuali discrepanze;
- esorta il Comune a riesaminare la correttezza della contabilizzazione delle poste riconducibili alle operazioni di leasing immobiliare in costruendo ancora in essere.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco, al Consiglio Comunale, al Segretario Generale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Paese (TV) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2018.

IL MAGISTRATO RELATORE

Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 15 OTT. 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

Comune di Paese - Protocollo 0026618 del 17-10-2018